



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

MUSEO STORICO E IL PARCO DEL CASTELLO DI MIRAMARE

**OGGETTO: Servizio di pulizia degli spazi espositivi, dei depositi, dei
servizi igienici e degli uffici
del Museo storico e il Parco del Castello di Miramare**

CONDIZIONI DI CONTRATTO

INDICE

INDICE ARTICOLI.....	3
Art. 1 - Oggetto e durata dell'appalto	3
Art. 2 - Estensioni o riduzioni servizio.....	3
Art. 3 - Servizio di manutenzione.....	3
Art. 4 - Manutenzione ordinaria di riparazione e proroga contrattuale	4
Art. 5 - Oneri e prestazioni a carico dell'Appaltatore	4
Art. 6 - Controlli	4
Art. 7 - Responsabilità dell'Appaltatore	5
Art. 8 - Cessione.....	5
Art. 9 - Determinazione corrispettivo.....	5
Art. 10 - Fatturazione, pagamento e tracciabilità.....	5
Art. 11 - Penali	6
Art. 12 - Riservatezza	6
Art. 13 - Codice di comportamento dei dipendenti pubblici	6
Art. 14 - Obblighi nei confronti dei dipendenti	7
Art. 15 - Adempimenti relativi alla sicurezza.....	7
Art. 16 - Risoluzione del contratto	7
Art. 17 - Clausola anti patouflage.....	7
Art. 18 - Recesso per sopravvenuto convenzione Consip S.p.A.	8
Art. 19 - Controversie.....	8
Art. 20 - Oneri fiscali e spese contrattuali.....	8
Art. 21 - Trattamento dei dati	8
Art. 22 – Disposizioni finali	8
Art. 23 – Clausola risolutiva.....	9

ART. 1 - OGGETTO E DURATA DELL'APPALTO

Il contratto ha ad oggetto il servizio di pulizia degli spazi espositivi, dei depositi e degli uffici del Museo storico e il Parco del Castello di Miramare in provincia di Trieste. **Si precisa come l'immobile e le collezioni in esso contenute siano soggetti alle disposizioni di tutela ai sensi del D.lgs 42/2004, Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.**

Il servizio comprende le prestazioni relative alla pulizia degli spazi espositivi e degli uffici, dei servizi pubblici per il personale e per il pubblico, dei depositi, nonché di ogni altra superficie interna del Museo, come specificato nel Capitolato tecnico di cui all'**Allegato 2**.

L'appalto si prefigge, nella più ampia e valida forma, di fornire al Museo i servizi descritti nei successivi articoli per i seguenti intenti:

- pulizia degli spazi espositivi, al fine di rendere gli spazi di visita decorosi e contribuire ad una corretta conservazione degli arredi e delle suppellettili ivi esposti.
- pulizia degli spazi siti al piano terra, destinati al personale di custodia, alla cassa ed al bookshop, oltre ad altri vani quali bagno del personale;
- pulizia degli uffici siti al secondo piano;
- pulizia degli spazi destinati a depositi o comunque altre superfici calpestabili non aperte al pubblico;
- fornitura di tutti i prodotti necessari per le suddette operazioni di pulitura, nonché di ogni strumento necessario all'espletamento del servizio;
- fornitura di tutti i prodotti necessari per il normale uso dei servizi igienici (sapone, carta igienica, carta asciugamani...).

Tutte le prestazioni relative all'oggetto del presente appalto dovranno sempre essere eseguite in conformità alle leggi, regolamenti, norme UNI e decreti in vigore al momento della pubblicazione della procedura di gara sul MEPA, oltre che alle altre norme giuridiche o tecniche che dovessero entrare in vigore nel periodo di vigenza del contratto.

La durata prevista è di 6 mesi, decorrente dal 01/07/2018.

Per quanto concerne gli spazi dei bagni aperti al pubblico in corrispondenza della Matrosenhaus (casa del Marinaio) sul Porticciolo, il servizio di pulitura e di efficientamento con forniture di prodotti specifici, partirà il 01/08/2018. Ove tale data non potesse essere rispettata, gli importi per le suddette lavorazioni verranno utilizzati per altre lavorazioni similari e straordinarie da concordarsi tra l'Amministrazione e l'impresa aggiudicatrice.

L'Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di prorogare il servizio, a suo insindacabile giudizio, per 6 mesi, con una comunicazione scritta inviata almeno 15 giorni prima della scadenza.

ART. 2 – ESTENSIONI O RIDUZIONI DEL SERVIZIO

Nel corso dell'appalto la consistenza delle superfici, delle lavorazioni e degli arredi potrà subire variazioni, in aumento o in diminuzione in relazione alle esigenze proprie del Museo.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di disporre la sospensione temporanea del servizio per periodi definiti di singole aree del Museo, senza che l'Appaltatore possa vantare alcuna pretesa di pagamento del corrispettivo offerto in sede di gara.

ART. 3 – SERVIZIO DI PULITURA

Ai fini del servizio di pulitura di cui al presente appalto, si specifica che è onere dell'Appaltatore, a partire dalla data del verbale di presa in carico del servizio e degli spazi, rispettare gli incarichi e le scadenze (giornaliere, settimanali, mensili) previste dal

contratto e annotare sul registro presente di norma nella portineria del Museo, l'attività svolta. Per quanto concerne la pulizia dei bagni aperti ai visitatori, andrà tenuto apposito registro di presenza nei locali stessi, esposto al pubblico.

Le modalità di pulitura dei diversi spazi sono disciplinate dall'articolo 6 del Capitolato tecnico.

L'orario di apertura del Museo al pubblico viene definito dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 19.00. La sede Castello è continuamente presidiata ed accessibile.

Il personale dell'appaltatore dovrà segnalare il suo ingresso nello stabile e se richiesto dal personale di sorveglianza fornire un documento di riconoscimento.

Il regolare servizio di pulitura dovrà svolgersi rigorosamente al di fuori dall'orario di apertura al pubblico, ovvero dalle ore 7.00 alle ore 9.00 antimeridiane. Restano fatte salve eventuali lavorazioni particolari che potranno essere svolti in altri orari, previo accordo con i funzionari del Museo. Inoltre, per quanto concerne la pulizia dei servizi igienici aperti al pubblico, questa dovrà essere effettuata almeno tre volte al giorno, fatte salve specifiche comunicazioni da parte della Amministrazione.

ART. 4 – MANUTENZIONE ORDINARIA DI RIPARAZIONE E PROROGA CONTRATTUALE

L'Amministrazione potrà utilizzare il differenziale tra l'importo offerto dall'Appaltatore (più oneri per la sicurezza) e il valore complessivo massimo dell'appalto (€ 28.132,81 – ventottomilacentotrentadue/81, IVA esclusa) per le prestazioni di pulitura eccezionale (occasioni particolari o pulizia approfondita di spazi normalmente chiusi o di altre aree del Castello e del Parco) che si rendessero necessarie nel periodo contrattuale.

ART. 5 – ONERI E PRESTAZIONI A CARICO DEL APPALTATORE

Faranno carico all'Appaltatore, intendendosi compresi nel prezzo del contratto, tutti gli oneri relativi alle attività ed agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento delle prestazioni previste dalle presenti Condizioni di contratto e del Capitolato tecnico ivi compresi gli oneri per lo smaltimento dei rifiuti prodotti in conformità alle norme vigenti, nonché gli oneri relativi alla fornitura di ogni prodotto e strumento necessario all'espletamento del servizio.

L'Appaltatore si impegna ad eseguire il servizio oggetto del contratto a regola d'arte, nel rispetto degli obblighi imposti dalle norme vigenti oltre che delle modalità e dei termini indicati nelle presenti Condizioni di contratto, nel Capitolato tecnico e in tutti gli atti di gara ed allegati della lettera d'invito.

L'Appaltatore si impegna, altresì, ad utilizzare, per lo svolgimento del servizio in questione, proprio personale tecnico dipendente specializzato, tranne che per le opere di natura particolare per le quali non dispone dei mezzi idonei, che dovranno comunque essere concordate con la Direzione del Museo, e per le quali l'Appaltatore risponde direttamente.

L'Appaltatore garantisce che, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, saranno osservate tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore. L'Appaltatore garantisce, altresì, a norma delle vigenti leggi, di osservare e far osservare ai suoi dipendenti, nell'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto tutte le norme legislative e regolamentari riguardanti la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro, come richiamato al successivo articolo 15 del presente atto.

L'Appaltatore si impegna espressamente a sollevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni di legge.

Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle citate norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore che non potrà, pertanto, avanzare pretese di compensi, ad alcun titolo, nei confronti dell'Amministrazione.

ART. 6 - CONTROLLI

L'Amministrazione potrà verificare in qualsiasi momento la corretta esecuzione del servizio, di norma attraverso i funzionari tecnici del Museo.

ART. 7 - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità impegnandosi a tenere indenne l'Amministrazione e i terzi, anche in sede giudiziale, per infortuni o danni subiti da persone e cose del Museo, direttamente o indirettamente connessi all'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto.

Ai sensi dell'Art. 103 comma 7 del D.lgs 50/2016, l'Appaltatore è tenuto a stipulare con una primaria Compagnia di Assicurazione una polizza a copertura dei rischi della Responsabilità Civile verso Terzi, per un massimale unico di almeno € 1.500.000,00, per l'intero periodo contrattuale.

L'Appaltatore dà atto che, in ogni caso, detto massimale non costituisce un limite al risarcimento dei danni.

ART. 8 – CESSIONE

Per quanto riguarda la cessione dei crediti derivanti dal contratto si richiama l'art. 106, comma 13 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 9 – DETERMINAZIONE CORRISPETTIVO

Per il servizio di pulizia del Museo viene corrisposto all'Appaltatore l'importo determinato in base al ribasso offerto sul prezzo a base d'asta.

Gli eventuali interventi di manutenzione ordinaria di riparazione verranno liquidati di volta in volta in base ai prezzi determinati secondo quanto stabilito all'articolo 6 del Capitolato tecnico, nel limite del valore massimo complessivo dell'appalto di (€ 28.132,81 – ventottomilacentotrentadue/81, IVA esclusa).

ART.10 – FATTURAZIONE, PAGAMENTO E TRACCIABILITÀ

Il compenso spettante all'Appaltatore per il servizio di pulizia verrà corrisposto su conto dedicato, mediante bonifico riportante il CIG (ZEA23FA2D0), nei termini di legge, a seguito della presentazione di fatture posticipate emesse con cadenza mensile, e solo dopo la verifica di regolare esecuzione del servizio da parte del competente responsabile tecnico dell'Amministrazione del Museo.

Il corrispettivo sarà determinato sulla base di un sesto dell'importo complessivamente offerto per il servizio in questione (6 fatture mensili), salvo variazioni intervenute nell'ampiezza delle superfici o nella tipologia delle lavorazioni, come disciplinato dall'articolo 2 del presente atto.

L'aggiudicatario, assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.. In difetto si produce la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione, il seguente CIG (ZEA23FA2D0).

Si ricorda che a garanzia della tutela dei lavoratori e della regolarità contributiva ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, sull'importo netto semestrale fatturato per le prestazioni progressivamente rese deve essere operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) da liquidarsi, nulla ostando, in sede di liquidazione dell'ultima fattura.

Si conviene che l'importo della base imponibile, indicato nelle fatture emesse, ad eccezione dell'ultima, sia al netto della suddetta ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento).

La liquidazione dei corrispettivi avverrà, nei termini di legge, dal ricevimento delle fatture, verificato il versamento, da parte dell'Appaltatore, delle ritenute fiscali, dei contributi previdenziali e assicurativi dei dipendenti (DURC).

Ai sensi dell'articolo 1, comma 629, lettera b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015 – meccanismo di *split payment*), le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai soggetti fornitori, secondo modalità e termini fissati con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 23 gennaio 2015, pertanto, l'Appaltatore dovrà emettere le fatture nei confronti della Regione con la specifica annotazione recante il riferimento all'articolo citato (a titolo esemplificativo "iva versata dall'ente pubblico ai sensi dell'art. 17 del DPR 633/1972").

L'Amministrazione è soggetta alle disposizioni previste dal Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55, e pertanto, con decorrenza dal 31 marzo 2015, non può più accettare fatture in forma cartacea. L'Appaltatore, dovrà, pertanto, dotarsi delle attrezzature informatiche idonee alla gestione dei nuovi adempimenti telematici.

Il Museo comunica che il Codice Univoco Ufficio, informazione obbligatoria della fattura elettronica che consente al Sistema di Interscambio (SDI), gestito dall'Agenzia delle entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all'ufficio destinatario, da inserire sulle fatture in relazione al presente contratto è MM95ZT. Il Codice Fiscale è 90148150320.

ART. 11 - PENALI

L'Amministrazione si riserva, nel caso di inadempienze delle prestazioni di cui all'articolo 3 del presente atto, con particolare riferimento al mancato rispetto delle scadenze del servizio, ad esclusione di cause di forza maggiore, ad applicare una penale di € **1.000,00** euro per ogni giorno di assenza totale del personale dell'Appaltatore e di € **500,00** per ogni giorno in cui non siano effettuati correttamente tutti i servizi previsti.

ART. 12 - RISERVATEZZA

L'Appaltatore si impegna a mantenere strettamente riservati, e a dare istruzioni al proprio personale affinché vengano mantenuti tali, tutti i dati, notizie ed informazioni relativi all'Amministrazione ed a terzi di cui l'appaltatore venisse a conoscenza in relazione all'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

L'Appaltatore si impegna altresì a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti o note di qualsiasi atto o documento dell'Amministrazione o di terzi di cui sia eventualmente venuto in possesso e ne garantisce la più stretta riservatezza.

ART. 13 – CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

È fatto richiamo al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, a norma dell'art. 54 del D.lgs. 165/2001, quale parte integrante del contratto, sebbene non allegato.

In ottemperanza all'art. 2 del suddetto codice, gli obblighi di condotta previsti dagli stessi per i dipendenti pubblici sono estesi anche nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di codesta impresa. L'impresa garantisce pertanto che tutti i soggetti incardinati a qualsiasi titolo nella propria organizzazione, che abbiano contatti, per ragioni legate all'esecuzione del presente contratto, con dipendenti del Museo, prendano visione dei Codici di cui al comma 1.

La violazione degli obblighi indicati dai sopra richiamati Codici di comportamento dei dipendenti pubblici costituisce causa di risoluzione del contratto.

ART. 14 - OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI

L'Appaltatore dichiara e garantisce di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previsti dalla normativa vigente, impegnandosi ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi e si impegna, fin d'ora, al rispetto dei predetti obblighi per l'intero periodo di efficacia del presente atto ed all'esibizione, su richiesta

dell'Amministrazione, della documentazione comprovante l'adempimento dei predetti obblighi.

L'appaltatore si obbliga inoltre ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti impiegati nelle prestazioni oggetto del presente atto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi applicati alla Categoria, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni altro Contratto Collettivo, successivamente stipulato per la Categoria.

L'appaltatore si obbliga, altresì, a prorarre l'applicazione dei suindicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche nel caso in cui non aderisca alle Associazioni stipulanti o receda da esse.

Su richiesta da parte dell'Amministrazione del Museo, l'appaltatore è tenuto a dimostrare di aver adempiuto agli obblighi di cui al presente articolo.

ART. 15 - ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA

L'Appaltatore si impegna al rispetto della normativa sulla sicurezza (D.Lgs. 81/2008).

Le Parti, in ogni caso, si impegnano a cooperare per attuare le misure necessarie di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti nell'ambito delle attività oggetto dell'appalto. Le parti si impegnano inoltre a coordinare gli interventi di protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, anche informandosi reciprocamente al fine di eliminare i rischi dovuti ad interferenze con i lavori di altre imprese eventualmente impegnate nell'esecuzione di altri lavori o diverse attività.

Vista l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto si è provveduto alla redazione del DUVRI (**Allegato 6**). Nel suddetto documento è stato quantificato il costo per la sicurezza che è pari ad euro 819,40 (ottocentodiciannove/40) e che non è soggetto a ribasso.

ART. 16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione si riserva il diritto di risolvere il contratto in tutto o in parte, affidandone l'esecuzione a terzi, salvo il diritto del risarcimento del maggior danno nei casi espressamente previsti dall'articolo 108 del D.lgs. 50/2016 e dal presente atto, al verificarsi di una delle seguenti circostanze:

- 1) inadempienze gravi e/o ripetute da parte dell'Appaltatore, anche in relazione ad una soltanto delle obbligazioni previste dal Contratto;
- 2) accertamento della falsità delle dichiarazioni rese dall'Appaltatore in sede di offerta;
- 3) inadempienze in ordine agli adempimenti di cui ai precedenti artt. 14 e 15 del presente atto;
- 4) mancata copertura assicurativa per l'intero periodo contrattuale di cui all'art. 7 del presente atto.

ART. 17 - CLAUSOLA ANTI PANTOUFLAGE

L'Appaltatore non deve aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo né aver attribuito incarichi a ex dipendenti del Museo che si trovino nella condizione di limitazione temporale della libertà negoziale. Tale limitazione riguarda i dipendenti che, avendo esercitato, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

È nullo il contratto concluso in violazione di quanto previsto dal primo periodo.

È fatto divieto ai soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione, che abbiano concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o abbiano attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici che si trovino nella suddetta condizione di limitazione temporale della libertà negoziale, di contrattare con le pubbliche

amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

ART. 18 - RECESSO PER SOPRAVVENUTA CONVENZIONE CONSIP S.P.A.

L'Amministrazione ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'Appaltatore con preavviso non inferiore a 15 giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite, oltre a 1/10 di quelle non ancora eseguite, ai sensi dell'articolo 1, comma 13, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, e s.m.i, tenuto conto dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite e se l'Appaltatore non acconsente ad una modifica migliorativa delle condizioni economiche.

ART. 19 - CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti, sia durante che al termine del periodo contrattuale, che non sia possibile risolvere bonariamente, Foro competente sarà quello di Trieste.

ART. 20 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese ed oneri conseguenti al presente atto e quelle contrattuali, nessuna esclusa od eccettuata, quali imposta di bollo, imposta di registro, ecc. sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore ad eccezione dell'IVA che rimane a carico dell'Amministrazione appaltante.

ART. 21 - TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, i dati forniti dai soggetti partecipanti saranno trattati dall'Amministrazione del Museo esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva aggiudicazione e stipulazione del contratto.

Si evidenzia altresì che i dati di cui trattasi non saranno diffusi, fatto salvo il diritto di accesso disciplinato dall'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, nonché dalla legge n. 7/2000 e s.m.i..

ART. 22 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non disciplinato dalle presenti condizioni particolari si rimanda alle condizioni generali di contratto relative a “servizi di pulizia degli immobili” per l'abilitazione al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) gestito da CONSIP S.p.A..

ART. 23 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

In considerazione dei motivi d'urgenza che hanno determinato la necessità di affidare i lavori in questione sulla base delle autocertificazioni allegate alla presente procedura, nelle more della verifica dei controlli presso gli enti preposti a rilasciare le certificazioni attestanti il possesso dei requisiti generali ai sensi dell'art. 80 del D.lgs. 50/2016 per contrarre con la Pubblica Amministrazione, il contratto verrà stipulato con condizione risolutiva espressa. In caso di mancato possesso dei requisiti sopracitati, così come previsto dalla legislazione in materia, il contratto si intende risolto di diritto.

La ditta affidataria dovrà dimostrare, se richiesto, di avere ottemperato per l'intero periodo di durata delle prestazioni a tutti gli adempimenti assicurativi, previdenziali ed assistenziali nei confronti dei dipendenti occupati, assumendo ogni responsabilità al riguardo.

Eventuali inadempienze nelle applicazioni delle norme di sicurezza, antinfortunistiche e di igiene sui luoghi di lavoro, nonché gravi ritardi tali da compromettere la regolare esecuzione del servizio, potranno dare corso alla risoluzione del presente affidamento.

Il Museo storico e il Parco del Castello di Miramare, committente, si ritiene, inoltre, sollevato da ogni responsabilità relativa a controversie che dovessero comunque sorgere nei confronti di terzi in dipendenza dei servizi affidati.

Il Museo storico e il Parco del Castello di Miramare, infine, si considera sollevato da ogni responsabilità in ordine ad eventuali danni alle opere, alle persone ed alle cose in conseguenza dell'esecuzione dei servizi affidati, nonché per le eventuali inadempienze degli obblighi fiscali posti a carico di codesta Ditta.

Il contratto si intenderà risolto di diritto qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A.